



COMUNE DI ACQUI TERME

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: SERVIZIO DI PEREQUAZIONE CATASTALE E SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMU E TASI DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI REGOLARIZZAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 CIG 84707636C2 CPV 79940000-5.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il contratto di servizio ha come oggetto il servizio di perequazione catastale, relativamente agli anni non andati in prescrizione, ed il supporto all'emissione da parte degli Uffici comunali degli atti di accertamento in materia di IMU e TASI derivanti da tale attività.

Costituiscono ambito specifico del servizio di perequazione catastale tutte le attività di controllo e riscontro atte a identificare la presenza di valori non congrui o la presenza di immobili con rendite non adeguate.

Nello specifico si intende inoltre affidare attività complementari o supplementari al lavoro di istituto dei Servizi preposti, finalizzate ad attuare una riqualificazione dell'attività di accertamento affidando lo svolgimento di quelle attività selettivamente identificate che richiedono competenze specifiche non disponibili nell'Ente. L'attività dovrà prevedere l'esecuzione di un insieme coordinato di prestazioni, tenendo conto di tutte le operazioni già svolte o in corso di svolgimento alla data di affidamento del servizio ed acquisendo le informazioni e i dati necessari ad effettuare attività di gestione ordinaria efficiente ed efficace, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

L'Ente, in ogni caso, mantiene la piena titolarità del potere di accertamento ordinario, senza che si instauri alcuna forma di concessione del medesimo all'aggiudicatario.

ART. 2 DURATA E VALORE DELL'APPALTO

La durata del contratto di appalto è stabilita in anni 2 (due) decorrenti dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dai successivi articoli inerenti alla risoluzione e la disdetta del contratto. Il Committente, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si riserva la facoltà di proroga del servizio per un periodo non superiore a uno (1) anni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more dei controlli in ordine al possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario e/o della stipula contrattuale.

Nel caso di esito negativo dei suddetti controlli si procederà all'incameramento della garanzia provvisoria ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'aggiudicatario medesimo previsti dalla vigente normativa, ivi inclusa la segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

L'Amministrazione concedente, a seguito del provvedimento di aggiudicazione si riserva di consegnare in via d'urgenza, ex art.32 comma 8 D. Lgs 50/2016 il servizio mediante apposito verbale di avvio in pendenza di stipulazione del contratto stesso.

Il valore stimato dell'appalto, alla luce della durata prevista, viene quantificato, pertanto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in € 195.000,000 (IVA esclusa). Si tratta di una quantificazione previsionale delle possibilità di esito dell'attività di accertamento complessivamente espletata avente carattere del tutto aleatorio, non potendosi prevedere il livello di evasione che si andrà a rilevare e ad accertare. Il valore stimato dell'appalto, riferito alla durata del contratto, discende, pertanto, da una ipotetica previsione di introito presunto, quantificata attraverso una stima previsionale da parte degli Uffici e Servizi comunali competenti. Alla somma

ipoteticamente accertata, dopo aver svolto una preventiva indagine sulle gare analoghe già espletate, è stato applicato un aggio, a titolo di corrispettivo, individuato nel 30 % delle somme effettivamente recuperate.

Il valore dell'appalto, derivante dalla percentuale dei corrispettivi posti a base di gara e riferito alla durata contrattuale viene così quantificato:

SERVIZIO	INTROITO PRESUNTO	AGGIO	VALORE DELL'APPALTO
SERVIZIO DI PEREQUAZIONE CATASTALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO FINALIZZATO ALL'EMISSIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI CONSEGUENTI ALLA PREGRESSA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE	200.000,00	30%	60.000,00
COSTO FISSO DI SUPPORTO TECNICO E SUPPORTO LEGALE		Costo fisso	5.000,00
TOTALE ANNUO			65.000,00
<u>TOTALE PER DURATA CON OPZIONE PROROGA</u>			<u>195.000,00</u>

Il valore così ottenuto è il risultato di una quantificazione la più probabile e prudente, risultando evidente il carattere aleatorio dell'attività affidata. Alla luce di ciò si ritiene utile stabilire una misura unica di aggio.

ART. 3 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il Comune riconosce alla società aggiudicataria per tutta la durata del contratto, un corrispettivo costituito dalle seguenti voci:

- PEREQUAZIONE CATASTALE E SUPPORTO FINALIZZATO ALL'EMISSIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI CONSEGUENTI ALLA PREGRESSA ATTIVITA' DI REGOLARIZZAZIONE 30 % degli accertamenti derivanti dalla previa attività di perequazione, riscossi a titolo definitivo per accertamenti definitivi sui quali, quindi, non sia più esperibile alcuna azione giudiziaria o sia intervenuta una decisione del giudice tributario passata in giudicato che ne accerti la fondatezza;

Resta inteso che l'aggio sarà applicato esclusivamente sulle somme recuperate a seguito di avvisi di accertamento emessi previa attività di verifica da parte dell'appaltatore. Laddove non siano emessi

avvisi di accertamento o non siano recuperate somme a seguito dell'attività svolta dall'appaltatore nulla sarà dovuto dal Comune di Acqui Terme.

Qualora venga concesso il beneficio del pagamento in forma rateale, l'affidatario avrà diritto al compenso mano a mano che il pagamento verrà incassato.

Il corrispettivo contrattuale determinato dall'esito della gara è definitivo e vincolante per le parti. Ai fini della liquidazione del compenso previsto, calcolato sulle riscossioni effettive certificate dal Servizio Finanziario, la società aggiudicatrice dovrà emettere fattura a cadenza trimestrale. Le fatture dovranno essere debitamente vistate dal Responsabile del Servizio Ragioneria per la regolarità della prestazione per il loro effettivo pagamento.

ART. 4 VARIAZIONI/MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, di richiedere all'aggiudicatario variazioni in aumento o diminuzione rispetto alle prestazioni previste nei limiti del quinto dell'importo contrattuale.

ART. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La società aggiudicataria dovrà attivarsi per lo svolgimento delle seguenti attività:

PEREQUAZIONE CATASTALE

Dovranno essere realizzate le attività di controllo e riscontro atte a identificare la presenza di valori non congrui o la presenza di immobili con rendite non adeguate, con particolare riferimento alla verifica ed alla analisi della rendita degli atti, analisi dei titoli, confronto con lo stato di fatto ed in particolare:

- gestione indagini su:
 - a. Immobili oggetto di intervento edilizio, non dichiarati o con perdita di esenzione (Comma 336, L.311/2004)
 - b. Immobili di recente dichiarazione con rendite non congrue (Art. 34 quinquies L.80/2006)
 - c. Immobili con classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo (Legge 662/96)
 - d. Immobili oggetto di errori non sostanziali (Contact Center)
 - e. Immobili oggetto di palese errore materiale (Circolare prot.73809 n.11/2005)
- verifica periodica delle unità catastali variate o nuove;

SUPPORTO TECNICO FINALIZZATO ALL'EMISSIONE DI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI DERIVANTI DALLA PREVIA ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE

- supporto tecnico finalizzato all'emissione degli atti di accertamento IMU e TASI derivanti dalla precedente attività di regolarizzazione catastale;
- implementazione dello Sportello IMU e TASI su appuntamento, attualmente gestito da personale interno con l'ausilio di personale qualificato della ditta aggiudicataria, per tutti coloro che hanno ricevuto un accertamento derivante dalla pregressa attività di regolarizzazione;

- supporto alla predisposizione ruoli di riscossione coattiva relativamente alle posizioni che risulteranno regolarizzate dall'attività oggetto dell'appalto

ATTIVITA' FISSA DI SUPPORTO TECNICO E LEGALE

- supporto legale all'Ente nei diversi gradi di giudizio in caso di contenzioso che dovesse essere aperto a seguito di decisioni dell'Amministrazione conseguenti all'emissione di atti di accertamento derivanti dall'attività oggetto dell'appalto fino al passaggio in giudicato delle sentenze definitive.

ART. 6- REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici sia in forma singola che associata.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare i servizi affidati dal presente appalto con proprio personale dipendente. Le ditte che abbiano dichiarato l'intenzione di costituire ATI debbono compiere con proprio personale i servizi che si siano impegnati a svolgere direttamente in sede di offerta. L'organico impiegato dalla Ditta dovrà corrispondere a quanto dichiarato in fase di offerta e comunque composto da professionalità adeguate a garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività richieste. L'Aggiudicatario, prima di iniziare il servizio, indicherà al Committente il nominativo del referente, scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione e del quale garantisce la reperibilità, per tutto ciò che riguarda l'espletamento del servizio stesso, inclusa la sorveglianza del regolare svolgimento del servizio secondo quanto contrattualmente previsto. Per Referente del servizio si intende la persona deputata dall'Aggiudicatario a sovrintendere il servizio nella sua interezza e a mantenere i rapporti con il Committente. Al Referente del Servizio spetta il coordinamento del personale dell'Aggiudicatario impiegato nei servizi oggetto di affidamento. Tale persona dovrà avere l'autonomia operativa adeguata a garantire la funzionalità globale del servizio e risolvere tutti gli eventuali problemi operativi. L'Aggiudicatario, prima dell'avvio dell'appalto, dovrà attivare un recapito telefonico e un indirizzo PEC per tutte le comunicazioni inerenti il servizio.

Il personale dovrà essere professionalmente capace e fisicamente idoneo. Il personale dovrà essere in possesso di comprovata esperienza nell'ambito dell'attività da svolgere e dovrà possedere capacità comunicative e competenze relazionali e di ascolto. Il personale dovrà inoltre essere in grado di utilizzare gli strumenti informatici (accesso ad Internet, intranet, prenotazione sale, ecc.).

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art.83 comma 3 del D.lgs n.50/2016 e smi il concorrente deve dimostrare, a pena di esclusione, l'iscrizione a uno dei seguenti albi/registri:

- a) Iscrizione nel registro della CC.IA.A per attività coerenti con quella oggetto dell'appalto.
- b) per gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, il certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello Stato di appartenenza;

c) per le società cooperative e per i consorzi di cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative (D.M.23/06/2004).

Stante la natura del presente affidamento il requisito dell'iscrizione all'ALBO di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997 non risulta necessario, a pena di esclusione, in quanto l'Ente mantiene internalizzate tutte le funzioni di accertamento e di riscossione dei tributi locali a mezzo di conti dedicati intestati direttamente alla stessa Amministrazione.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente dovrà essere in possesso di almeno una referenza bancaria attestante la solidità dell'operatore economico e la capacità economica finanziaria dello stesso da assumere l'impegno di eseguire l'appalto in caso di aggiudicazione della gara.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALI

Negli ultimi tre anni, dalla data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà aver svolto anche in modo non continuativo e con buon esito servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento;

L'aggiudicatario dovrà garantire che il personale:

- sia di assoluta fiducia e provata riservatezza;
- tenga sempre un comportamento corretto ed educato;
- segnali subito al proprio referente o al Committente eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio;
- si attenga alle indicazioni del Committente.

Il Comune si riserva la facoltà di pretendere in qualsiasi momento l'allontanamento del personale che non risponda ai requisiti, ovvero che non tenga i comportamenti sopra indicati. La Ditta aggiudicataria in tal caso dovrà provvedere alla sostituzione del personale allontanato, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione da parte del Committente.

La ditta aggiudicataria sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti del Comune, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Tutto il personale dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuali necessari previsti dalla vigente normativa.

ART. 7 - ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO

I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi ed invariabili.

ART. 8 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

I compensi per la fornitura del servizio sono quelli fissati in sede di aggiudicazione. I compensi si riferiscono a tutte le prestazioni previste e rimarranno fissi e invariabile per qualsiasi ragione, anche se imprevista o per causa di forza maggiore. I compensi alla Ditta aggiudicataria sono corrisposti,

trimestralmente, dopo rendicontazione del Servizio Finanziario che certifica il riscosso e dietro presentazione di regolare fattura con elenco degli atti emessi su cui è calcolato il corrispettivo.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Prima della liquidazione di ogni fattura il Servizio competente provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS – INAIL aggiornato ed in corso di validità. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, si applica l'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Sarà a carico esclusivo dell'aggiudicatario anche il supporto legale all'Ente nei diversi gradi di giudizio in caso di contenzioso che dovesse essere aperto a seguito di decisioni dell'Amministrazione conseguenti all'emissione di atti di accertamento derivanti dall'attività oggetto dell'appalto fino al passaggio in giudicato delle sentenze definitive.

L'Aggiudicatario rispetterà tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente e darà immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Ente potrà procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'aggiudicatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

ART. 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto di appalto, tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti delle imprese del settore e le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Aggiudicatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai capoversi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o

receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui al periodo precedente, l'Ente invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'Appaltatore, a provvedere entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario. L'aggiudicatario si obbliga ad esibire, dietro semplice richiesta, ed in qualsiasi momento, i libri paga e le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai lavori previsti nel Capitolato.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra il Committente si riserva la facoltà di rescindere il contratto senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna. Non verranno ritenute valide le offerte i cui costi non garantiscano l'applicazione del C.C.N.L. del settore.

L'Amministrazione comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'aggiudicatario, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 12 – DUVRI (DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE)

Si dà atto che è stata effettuata la valutazione preliminare in merito all'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del servizio e ne è emersa l'opportunità di redigere il D.U.V.R.I., il quale, allegato al contratto quale parte integrante, sarà sottoscritto anche dall'aggiudicatario. Nello stesso documento è precisato che il relativo costo per la sicurezza da rischi interferenziali è nullo.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

Il personale dell'Aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate tra il Comune e i responsabili dell'Aggiudicatario. Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori. Il personale si impegna alla riservatezza ed al segreto d'ufficio; le notizie venute a conoscenza del personale nell'espletamento del servizio, nel rispetto del regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i., non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati dal presente capitolato. Quando il Comune rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impiegato nel servizio, ferme restando le eventuali penali previste dal capitolato, informerà l'Aggiudicatario con nota scritta. In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il Comune potrà richiedere, con nota motivata, che i responsabili di tali comportamenti vengano sospesi dal servizio di cui al presente appalto.

L'Aggiudicatario sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti del Comune, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

ART. 14 – POTERE DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA REPORTISTICA

Il Servizio Finanziario cura i rapporti con l'affidatario, svolgendo una funzione di indirizzo, e sovrintende sulla gestione, vigilando sulla correttezza degli adempimenti, al fine di esercitare il potere di controllo, potrà utilizzare le modalità di verifica ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

L'Amministrazione Comunale potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di svolgimento del servizio per verificare che l'esecuzione dei medesimi avvenga secondo quanto previsto dalle norme di legge, Regolamenti e dal presente Capitolato. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo pec e l'aggiudicatario, potrà rispondere entro dieci giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

L'Aggiudicatario è tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. Lo stesso è tenuto altresì a collaborare con l'Amministrazione Comunale tramite incontri periodici, al fine di garantire la programmazione, il monitoraggio e la valutazione del servizio concordando gli interventi necessari alla realizzazione del servizio stesso. L'attività di controllo prevederà almeno un incontro ogni semestre tra il referente della Ditta ed il Committente per verificare l'andamento globale del servizio e valutare eventuali esigenze di modifica alle attività.

L'Aggiudicatario dovrà predisporre, a propria cura e spese, una relazione sull'attività svolta da prodursi ogni sei mesi e al termine del rapporto contrattuale. Tale relazione dovrà sviluppare una puntuale analisi sull'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni ed ai risultati raggiunti.

ART. 15 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato e salvo quanto disposto dal successivo art. 18, l'Amministrazione Comunale applicherà la sanzione di euro 200,00 (duecento/00) per ogni irregolarità rilevata nell'esecuzione delle attività previste, in particolare non esaustivamente per inadempienze e comportamenti scorretti e inadeguati da parte del personale. L'applicazione della sanzione sarà preceduta, come previsto al precedente articolo 14, da regolare comunicazione, tramite Pec, dell'inadempienza riscontrata e la Ditta aggiudicatrice avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, l'Amministrazione Comunale procederà senza indugio all'applicazione della penalità. Gli importi delle penalità applicate potranno essere recuperati sia mediante detrazione dell'importo dall'ammontare delle fatture, sia mediante trattenuta sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata a pena di recesso del contratto. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere entro 15 giorni a reintegrare il deposito cauzionale definitivo per il pari importo detratto.

ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali) o di altro importo, secondo quanto stabilito dall'articolo 103 suddetto, vincolata fino a sei mesi successivi al termine del periodo di affidamento del servizio.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7. In tal caso la Ditta aggiudicataria dovrà indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale. Il Committente ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Ditta aggiudicataria.

In caso di inadempienze della Ditta aggiudicataria per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, il Committente ha il diritto di avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta medesima.

La garanzia dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del committente.

ART. 17 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DI RISARCIMENTO DEL DANNO

L'aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia del personale adibito al servizio, che di terzi, cagionati da fatto proprio o dei propri dipendenti, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici o privati, mantenendo sollevata e indenne in ogni caso l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile o penale anche nei confronti di terzi.

La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare, per tutto il personale impiegato nel servizio, apposite polizze assicurative per infortuni e danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose tanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, ivi compresa pertanto la copertura per responsabilità civile verso terzi.

Le polizze dovranno essere trasmesse al Committente entro 10 giorni antecedenti l'avvio del servizio.

Le eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria si impegna a intervenire in giudizio sollevando il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti destinatari del servizio, nonché nei confronti del personale ivi impiegato.

La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione//00).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione comunale per un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione//00).

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispondere altresì per i danni arrecati alle attrezzature impiegate nello svolgimento del servizio a causa di uso improprio delle medesime o negligenza del proprio personale.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata della Ditta aggiudicataria del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti.

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia prestata.

L'affidatario incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:

- 1) grave inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- 2) mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- 3) reiterati abusi o continuate irregolarità nella gestione del servizio;
- 4) fallimento o liquidazione coatta amministrativa;

Resta stabilito che il contratto si intende risolto senza ulteriore obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto dell'affidamento.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione Comunale di affidare il servizio ad altro soggetto.

Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata alla Ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine non inferiore a 5 giorni per fornire le relative giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà diritto di escutere definitivamente l'intera garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.

ART. 19 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di disdetta del contratto da parte del soggetto aggiudicatario prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, sarà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

ART. 20 - DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 21 CONDIZIONI GENERALI

La Ditta aggiudicataria si intenderà vincolata per sé, i suoi eredi e aventi causa a qualunque titolo, ferma restando per il Committente la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di morte, fallimento o anche per cessione dell'azienda in qualunque modo e a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi. La Ditta Aggiudicataria non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa, salvo cause di forza maggiore derivanti da fatti naturali o umani di grande rilevanza (quali alluvioni, dissesti stradali, calamità naturali, tumulti) che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio. La Ditta Aggiudicataria è tenuta a garantire in qualsiasi circostanza la continuità e regolarità del servizio. Quindi, anche in caso di sciopero o riunioni sindacali del personale impiegato, l'Aggiudicatario dovrà comunque garantire la regolare e buona esecuzione del servizio, assicurando il contingente di operatori necessario. In ogni caso, è

fatto obbligo all'Aggiudicatario comunicare tempestivamente, verbalmente e per iscritto, al Committente ogni eventuale circostanza che possa impedire o ostacolare la regolare esecuzione del servizio o che comunque rilevi per il suo svolgimento. L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del servizio ai sensi degli artt. 1375 e seguenti del codice civile. In relazione a ciò, l'Aggiudicatario, fermo restando quant'altro previsto nel presente atto, è tenuto ad:

- adoperarsi affinché l'esecuzione del servizio avvenga nelle condizioni migliori in modo da salvaguardare le esigenze del Committente;
- eseguire, entro limiti di ragionevolezza, anche prestazioni eventualmente non strettamente riconducibili all'oggetto del contratto, qualora appaiano necessarie per l'attuazione del rapporto di collaborazione con il Committente;
- operare con l'opportuna flessibilità nell'esecuzione del servizio per l'ottimale realizzazione degli interessi del Committente.

ART. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

Il Fornitore del servizio, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore del servizio si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

ART.23- ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicatrice, alla scadenza del contratto, dovrà consegnare al Comune o alla ditta subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi delegandolo, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto. Di tale recupero beneficerà il Comune o la Ditta subentrante.

ART. 24 - FORMA DEL CONTRATTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo all'appalto di cui trattasi saranno a carico dell'aggiudicatario. L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, (INTESTATA AL COMUNE DI ACQUI TERME) come definita dall'art. 93 del Codice, che per la particolarità del Servizio, viene individuata nel 4% dell'importo complessivo a base d'asta.

ART. 24.1 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento agli elementi di valutazione sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati per un totale massimo di 100 (cento) punti così suddivisi:

- | | |
|--|---------------------|
| I. ELEMENTI qualitativi (offerta tecnica-organizzativa): | fino a punti 80/100 |
| II. ELEMENTI quantitativi (offerta economica): | fino a punti 20/100 |

Le offerte ammesse alla gara saranno sottoposte all'esame della Commissione giudicatrice appositamente nominata che effettuerà le opportune valutazioni tecniche in base ai criteri di valutazione indicati nel presente Capitolato d'oneri. Si procederà all'aggiudicazione dell'affidamento anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.

Offerta tecnica-organizzativa

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà determinato valutando i sistemi, processi, modalità di gestione presentati nel progetto, che saranno adottati per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto. La valutazione del progetto sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione di gara nel limite dei punteggi massimi sotto indicati:

A/1) Progetto organizzativo - gestionale. Punteggio massimo attribuibile fino a 38 punti con particolare riferimento a:

- Personale dedicato ai servizi con rappresentazione della struttura organizzativa;
- Esperienze pregresse della società nelle attività oggetto di affidamento;
- Presenza del personale del soggetto aggiudicatario all'interno della sede comunale con indicazione delle ore dedicate allo sportello con il contribuente
- Certificazioni della società relativamente a processi e sicurezza dei dati trattati
- Riconoscimenti a livello nazionale in possesso della società
- Illustrazione delle modalità di lavoro che portano alla correzione delle rendite catastali.

A/2 - Qualificazione del personale ed esperienze pregresse. Punteggio massimo attribuibile punti 25 con particolare riferimento a:

- la dotazione di risorse umane e l'esperienza pregressa del concorrente nello svolgimento di attività affini a quelle oggetto dell'appalto.
- dovranno inoltre essere indicati i percorsi formativi e di aggiornamento specifici nonché l'esperienza maturata in servizi analoghi da parte del personale che si intende impiegare
- esperienza e abitudine a relazionarsi con l'utenza;
- esperienza e abitudine a fronteggiare e gestire i conflitti e a pianificare l'accesso ai servizi.

A/3 –Numero commesse gestite per l'attività oggetto di affidamento. Punteggio massimo attribuibile punti 7

A/4 Proposte migliorative per la gestione dell'appalto. Punteggio massimo attribuibile punti 10.

Offerta economica (Formula del prezzo minimo)

Il concorrente dovrà esprimere il ribasso percentuale che intende praticare, tenendo presente che l'importo a base d'asta è l'aggio del 30% di cui all'art. 3 del presente capitolato.

La Commissione provvede ad assegnare il punteggio dell'offerta economica in base alla seguente formula:

$$PE = P_{Emax} \times (S_o / S_{max})$$

Dove:

P_Emax : punteggio economico massimo assegnabile

S_o : percentuale al ribasso offerta dal singolo concorrente

S_{max} : percentuale al ribasso più alta offerta in gara

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta complessivamente più vantaggiosa risultante dalla graduatoria di merito ottenuta dalla sommatoria dei punteggi assegnati, singolarmente, all'Offerta tecnica e all'Offerta economica.

ART. 25- SPESE E ONERI ACCESSORI

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto.

ART. 26 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti. Per ogni eventuale giudizio s'intende riconosciuto il Foro di Alessandria.

ART. 27 - CESSIONE DI CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque procura che non sia riconosciuta. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 28 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

L'Aggiudicatario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare, dopo la sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

ART. 29 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l'Appaltatore adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

- a) Contratto
- b) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati
- c) servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell'Appalto.

In caso di contenzioso tra il Committente e l'Aggiudicatario circa l'appartenenza di interventi a quelli di tipo forfetario, l'Appaltatore è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dall'Appaltatore, salvo il diritto di riserva.

ART. 30 PROTEZIONE DEI DATI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Acqui Terme. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Acqui Terme. A seguito della designazione, l'aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti

disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'aggiudicatario si obbliga al trattamento dei dati per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale; è esclusa ogni altra finalità.

L'aggiudicatario informa il Titolare del Trattamento senza ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali in suo possesso.

L'aggiudicatario sottoscrivendo il contratto di appalto accetta l'atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dati e riceve l'informazione sul trattamento dati allegato al presente capitolato per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 31 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici per quanto compatibili.

ART. 32 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

ART. 33 - DOMICILIO DEI CONTRAENTI

L'Amministrazione ha domicilio presso la sede legale del Comune. L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in sede di stipula del Contratto.

ART. 34 – NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.